

TEGA  
LE  
ICA

419

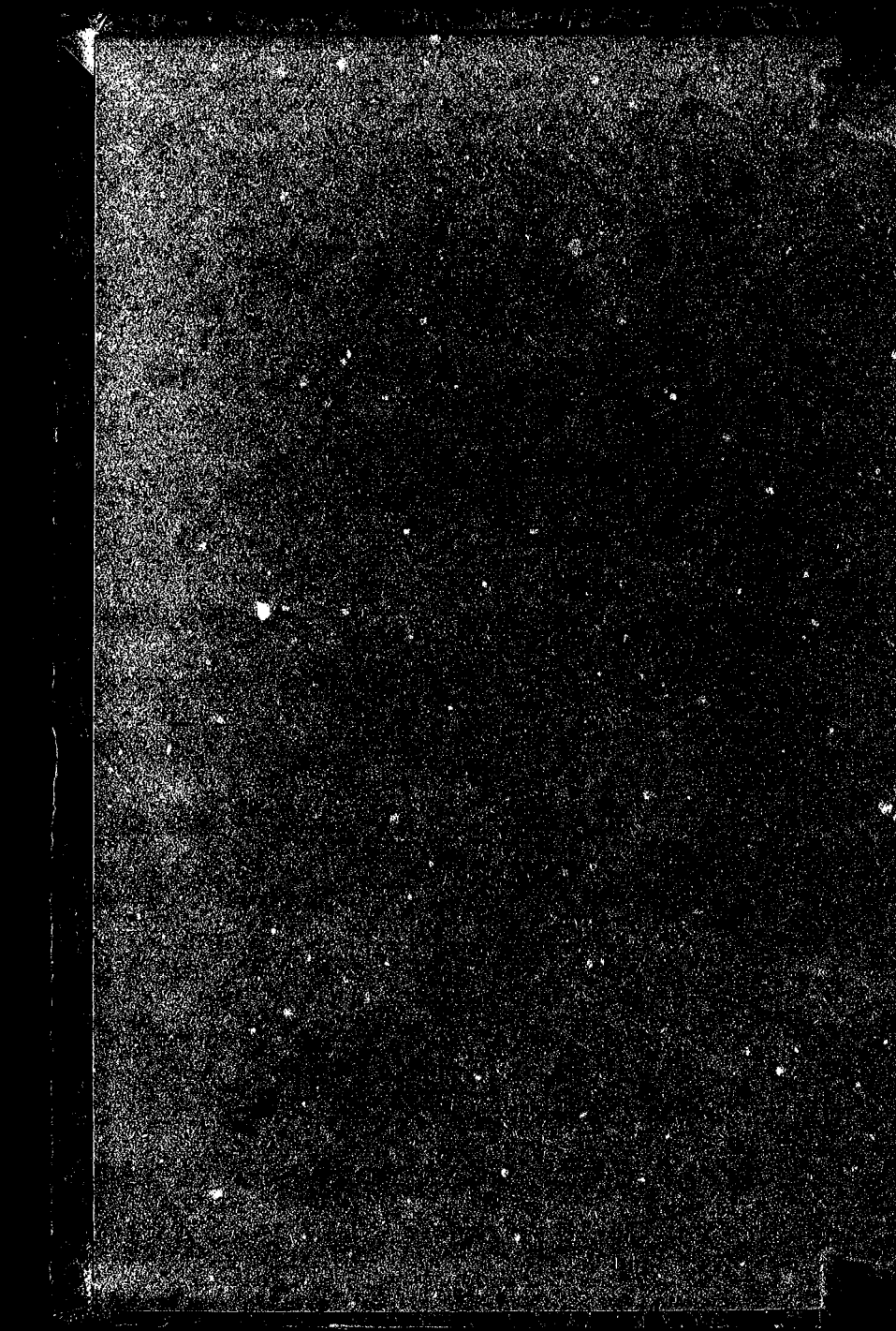
A  
GRAZIA E GIUSTIZIA

IL CODICE  
DI PROCEDURA  
PENALE

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

S  
01564

MSR 1141



BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

S  
01564

MSR 11419



**LEGGERE GLI ANNUNZI IN FINE DEL VOLUME**

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

S  
1564

~~M 900001061~~



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

S 1564

IL CODICE  
DI  
PROCEDURA PENALE (1874)

LA LEGGE

8 GIUGNO 1874 SUI GIURATI

E IL DECRETO

6 DICEMBRE 1865 SUL CASELLARIO GIUDIZIALE

NEL TESTO

CORRETTO E MODIFICATO

dal

decreto 28 Gennaio 1866, n. 2782;

dalle leggi 8 Giugno 1874, n. 1937; 30 Giugno 1876, n. 3183 e 3184;

6 Maggio 1877, n. 3814

e dal decreto 1° Dicembre 1889, n. 6509.

196

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



ROMA

STAMPERIA REALE

D. RIPAMONTI

1889

1284

---

## *Al lettore,*

Il *Codice di procedura penale*, dal giorno della sua attuazione, ha subito parecchie correzioni e modificazioni, col Decreto 28 gennaio 1866, colle Leggi 8 giugno 1874, 30 giugno 1876 e notevolissime modificazioni ha subito ora colle *Disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale* pubblicate il 1° dicembre a. c.

Degli articoli abrogati o modificati, ognuno deve tenere esatto conto, mentre la legge bisogna conoscerla non quale era, ma quale è, ad evitare equivoci deplorabili e, a volte, assai dolorosi. Nè bastano, all'uopo, le annotazioni in margine.

A parte che non tutti hanno il dono della diligenza, così da essere certi di nulla dimenticare, è indubitato che le note, anche fatte con esattezza, possono sfuggire, quando, come soventi accade, la legge debba essere esaminata non tranquillamente ma affrettatamente. E, nei penali giudizi, sempre - o quasi - manca il tempo per una lettura attenta

e ponderata. Manca certo il tempo di ricorrere alle leggi modificative ed occorre aver sott'occhio subito le disposizioni attualmente in vigore.

Crediamo, quindi, di provvedere ad un bisogno veramente sentito, pubblicando il *Codice di procedura penale* quale sarà in vigore dal 1° gennaio 1890, sostituendo, cioè, agli articoli del testo primitivo, quelli portati dai decreti e leggi modificative, e correggendo le disposizioni secondo le regole contenute nel decreto 1° dicembre 1889.

Fu affidata la direzione del lavoro a persona competente, così che nutriamo fiducia di essere riusciti a soddisfare le più minuziose esigenze.

Le disposizioni surrogate, sono stampate, per maggiore comodità del lettore, con carattere diverso da tutte le altre, ed indicate in nota la legge o le leggi che alle primitive le sostituirono. Ed in carattere corsivo sono pure stampate le parole sostituite nel testo, con indicazione in nota degli articoli del decreto 1° dicembre 1889 in base ai quali la sostituzione è fatta.

E poichè, colle disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale, è stata modificata la Legge sui Giurati e modificato pure il Decreto sul Casellario giudiziale, così anche questo decreto e quella legge pubblichiamo in questo volume e nel testo che risulta dalle apportate modificazioni.

LA STAMPERIA REALE.

## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con cui il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859 con le modificazioni indicate nell'art. 1, n. 8 della medesima, e con quelle che avesse riconosciute necessarie a norma del successivo art. 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

### Art. 1.

Il Codice di procedura penale è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866.

### Art. 2.

Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi, e controssegnato dal No-

stro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto per venti giorni almeno prima del 31 dicembre 1865, e per sei ore in ciascun giorno affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 26 novembre 1865.

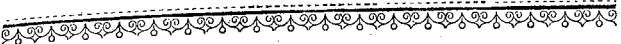
VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti  
addì 27 novembre 1865  
Reg. 34 Atti del Governo a c. 71  
CRODARA-VISCONTI.*

(Luogo del sigillo)

V. Il Guardasigilli  
CORTESE.

CORTESE.



# CODICE DI PROCEDURA PENALE

---

## TITOLO PRELIMINARE

---

### CAPO I.

#### Delle azioni nascenti dai reati.

**1.** Ogni reato dà luogo ad una azione penale.

Può anche dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno recato.

**2.** L'azione penale è essenzialmente pubblica.

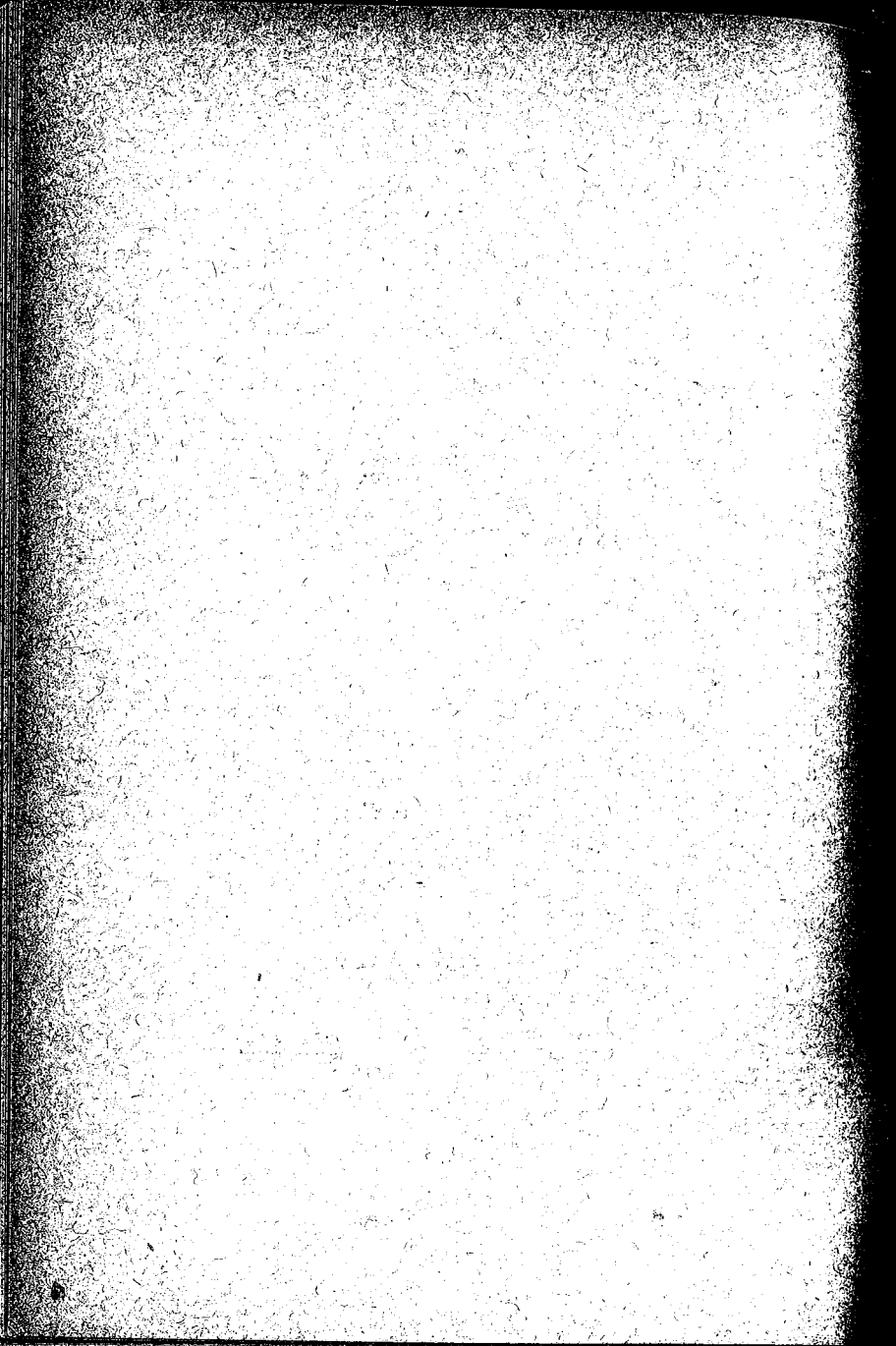
Essa si esercita dagli uffiziali del pubblico ministero presso le corti d'appello e d'assise, i tribunali, e i pretori.

È esercitata d'ufficio in tutti i casi nei quali la istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla.

**3.** L'azione civile appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta. Essa può esercitarsi contro gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato (1), contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi.

---

(1) Per mettere in armonia il codice di procedura penale col nuovo codice penale (art. 63 e 64, bisognerebbe dire *contro gli autori e le altre persone che sono concorse nel reato* così come è detto nell'art. 419 modificato dalle disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale. Ma poichè in queste non è data una disposizione generale che permetta la sostituzione non possiamo correggere il testo primitivo.



LEGGE 8 GIUGNO 1874

CONTENENTE

**ALCUNE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI**

ED AI GIUDIZI

**AVANTI LE CORTI D' ASSISE**

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D' ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva dei giurì si procede secondo le norme stabilite dai titoli I e II della presente legge.

**TITOLO I.**

*Della formazione delle liste dei giurati.*

**Art. 2.**

Saranno iscritti nella lista dei giurati, salvo le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1. I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;

2. I membri o soci delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i dottori dei collegi universitarii;

3. Gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4. I laureati o licenziati in una università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;

5. I professori insegnanti, o emeriti, od onorari delle facoltà componenti le università degli studi e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6. I professori, insegnanti, o emeriti, od onorari degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7. I professori insegnanti, emeriti od onorari, delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8. Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9. I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10. Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11. I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12. Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13. Gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;

14. Tutti i sindaci, non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3,000 abitanti;

15. Coloro che sono stati conciliatori;

16. I membri delle camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17. I direttori o presidenti dei comizi agrari;

18. I direttori o presidenti delle banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19. I membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20. Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21. Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquanta-mila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

### Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1. I ministri del Re;

2. I segretari generali e direttori generali dei ministeri;
3. I membri del consiglio di Stato e della corte dei conti;
4. I prefetti delle provincie ed i sottoprefetti dei circondari;
5. I ministri di qualunque culto;
6. I militari ed assimilati in effettivo servizio;
7. Gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
8. I funzionari dell'ordine giudiziario;
9. Gli uscieri.

#### Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1. I senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;
2. Gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;
3. I medici, chirurghi e veterinari, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non havvi che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gli impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

#### Art. 5.

*« Sono esclusi dall'ufficio di giurato:*

*« 1.º Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco l'interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;*

*« 2.º Coloro che furono condannati per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ancorchè per effetto*

di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

« 3.<sup>o</sup> Coloro che furono condannati per falsità in monete o in carte di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, per falsità in atti, passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del codice penale; per violenza privata e minacce prevedute negli articoli 154 e 156 del codice penale; per mendicizia, oziosità, vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici o giurati (1). »

#### Art. 6.

« Non possono essere assunti all'ufficio di giurato;

« 1.<sup>o</sup> Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati preveduti nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

« 2.<sup>o</sup> Coloro che, essendo stati assolti dall'imputazione di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

« 3.<sup>o</sup> I pubblici ufficiali e funzionarii civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dallo impiego, quando però la rimozione o destituzione sia

---

1) Così modificato dal regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

*stata determinata da causa che la giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuto disonorante;*

*« 4.º Gli avvocati o procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;*

*« 5.º Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza » (1).*

#### Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena della reclusione o della detenzione (2) per reato volontario, diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza, a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

#### Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1. Coloro che non sanno leggere nè scrivere;
2. Gli interdetti e gli inabilitati;
3. I falliti non riabilitati;
4. Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo.
5. I domestici con salario o senza.

#### Art. 9.

Nel mese di aprile di ciascun anno il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che

---

(1) Così modificato dal regio decreto 1º dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

(2) Vedi l'articolo 22, n. 6, del detto decreto.

sono compresi in una delle categorie designate dall'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nello ufficio comunale.

#### Art. 10.

Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del Regno sarà formato, a cura di una commissione composta del sindaco, dei componenti la giunta comunale e del giudice conciliatore o dei conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla commissione sono esercitate dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al giudice conciliatore o conciliatori, e da uno degli assessori della giunta dell'amministrazione disciolta, nominato dal pretore del mandamento più anziano di nomina.

#### Art. 11.

In ogni anno successivo la commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre procede alla revisione dell'elenco, ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per essere giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

## Art. 12.

Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore ed i sindaci costituiscono la giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore presiede la giunta, e può farsi rappresentare dal vice-pretore solamente in caso di grave e legittimo impedimento, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Nei mandamenti composti di un sol comune e nei comuni divisi in più mandamenti, la giunta mandamentale sarà composta dal pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal pretore più anziano di nomina.

## Art. 13.

La giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge, o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omissi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

## Art. 14.

La lista così compilata dalla giunta mandamentale e sottoscritta dal pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

## Art. 15.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla giunta di che all'art. 18.

## Art. 16.

Spirati i quindici giorni prescritti dall'art. 15, il pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al presidente del tribunale.

## Art. 17.

Il presidente del tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al prefetto, o al sottoprefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

## Art. 18.

In ogni comune, sede di tribunale, una giunta composta del presidente del tribunale civile che ne ha la presidenza senza facoltà di delegazione, salvo il caso di grave e legittimo impedimento, del giudice anziano dello stesso tribunale, e di tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale ogni anno, a principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano i mandamenti

compresi nella giurisdizione del tribunale, proceda non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1. Rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2. Aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3. Pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della giunta mandamentale;

4. Elimina dalle liste coloro che giudica non idone ad esercitare l'ufficio di giurato;

5. Stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che l'approva.

Il consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti vicini.

#### Art. 19.

La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale.

#### Art. 20.

Chiunque creda di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la corte d'appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della corte d'appello che ne rilascerà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore, sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

#### Art. 21.

Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla giunta compresi nella eliminazione, e se la corte d'appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

#### Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

1. La lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2. La lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo si formano nel modo stabilito dal n. 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le corti.

## Art. 23.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire duecentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiono alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

## Art. 24.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille*; pel circolo di Milano di *seicento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta*; pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta*, e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

## Art. 25.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con reale decreto, finchè ne dura il bisogno.

## Art. 26.

Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono trasmesse, a cura del presidente del tribunale della città

capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 27.

Qualora le giunte mandamentali e le giunte distrettuali od i consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni ed operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal pretore del capoluogo del mandamento con due pretori viciniori, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale.

Art. 28.

Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno il presidente del tribunale civile è *penale* (1) residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *Giurati ordinari* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinari della lista del circolo, ed in altra urna portante l'iscrizione *Giurati supplenti* tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale, che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

Art. 29.

Quindici giorni prima dell'apertura delle assise, il presidente dello stesso tribunale, in una delle udienze pubbliche, dà lettura del decreto di convocazione,

(1) Vedi l'articolo 26 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

dissuggella le urne ed estraе quaranta cartellini da quella dei giurati ordinari, e dieci dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove, per altro, constasse della irreperibilita di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarra devoluto alla corte d'assise; ma il giurato ordinario, chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la corte sull'inadempimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la corte designasse a tale ufficio giurati i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'articolo 33.

#### Art. 30.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le corti.

Quando le assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tri-

bunale civile e *penale* (1) del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale farà estrazione dei quaranta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

#### Art. 31.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio, secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono, nella stessa pubblica udienza, chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

#### Art. 32.

I presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed iscritti nella lista dei giurati di servizio non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

#### Art. 33.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della corte d'assise come giurati ordinari

---

(1) Vedi l'articolo 26 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale, nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *Giurati ordinari e giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

## TITOLO II.

### DELLA COMPOSIZIONE DEFINITIVA DEL GIURÌ.

#### Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente ai primi trenta giurati ordinari e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e *penale* (1) residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29, e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinari e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 29, il presidente delle assise, o, in sua assenza, il presidente del tribunale sopra indicato tra-

---

(1) Vedi l'art. 26 del decreto 1º dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

smette, per ordine di estrazione, l'avviso agli altri giurati ordinari, per completare il numero di trenta.

I giurati, sì ordinari che supplenti, che abbiano ricevuto l'avviso, debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

#### Art. 35.

Il presidente delle assise, o il presidente del tribunale civile e *penale* (1) residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise, tre giorni prima dell'udienza fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione, e della residenza.

#### Art. 36

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause, che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dal-

(1) Vedi l'art. 26 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

l'articolo 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo, l'estrazione tien luogo di comunicazione.

#### Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1°. Le persone che tra loro siano parenti od affini fino al secondo grado;

2°. Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3°. Il tutore o protutore;

4°. L'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5°. Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6°. Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2, o che sono contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

#### Art. 38.

Le cause di incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti debbono essere comprovate da documenti e certificati, e dopo sommarissima discussione sulle medesime, la corte delibera.

#### Art. 39.

Avutasi la presenza di trenta giurati ordinari e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi, a porte chiuse, in presenza del pubblico ministero, dell'accusato e del suo difensore i nomi di trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il pubblico ministero, e dopo di lui l'accusato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurne alcun motivo, otto per ciascheduno.

La ricusa deve esser fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione e il giuri è composto.

Art. 41.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo.

La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal ministero pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 42.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli prece-

denti, il giuri per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del giuri delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del giuri la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa fu rimandata.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giuri, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del giuri, le persone di che nell'art. 5, nell'art. 8, numeri 2 e 4, e nell'art. 37, numeri 2, 3 e 5, della presente legge.

Art. 44.

Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giuri o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa con-

danna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negli intervalli fra le sessioni delle corti di assise, l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla corte d'appello, nella sezione degli appelli *penali* (1), e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

Art. 46.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

TITOLO III.

*Disposizioni relative ai dibattimenti  
avanti le corti di assise.*

Art. 47.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499 ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del codice di procedura penale sono modificati nel modo seguente:

(*Omissis*).

---

(1) Vedi l'art. 26 del decreto 1º dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

## Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato, per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena della *detenzione* (1) estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizii colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di *detenzione* (1).

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate *da un terzo alla metà* (2) quando il reato sia commesso da pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il giurato che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene accresciute *da un terzo alla metà* (2) salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

Art. 49. (*abrogato*). (3)

## Art. 50.

Il governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione delle corti di as-

---

(1) Vedi l'art. 22, n. 6, del decreto 1 dicembre 1889, n. 5609, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

(2) Vedi l'art. 25 del detto decreto.

(3) Vedi legge 6 maggio 1887, n. 3814, per la quale vale invece la seguente disposizione:

« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.

« E' vietato del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdeti e delle sentenze.

« La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

sise, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 51.

Il giuri, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del sigillo)  
Visto il Guardasigilli  
VIGLIANI.

VIGLIANI.

---



R. DECRETO 6 DICEMBRE 1865, N. 2644

SULLA

ISTITUZIONE DI UN CASELLARIO GIUDIZIALE

PER L'ACCERTAMENTO

DEGLI ANTECEDENTI PENALI DEGLI IMPUTATI

E DELLA RECIDIVA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

*È istituito in ogni tribunale penale un casellario giudiziale, in cui sono conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale medesimo:*

*1.° Le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole di delitto o di contravvenzione, senza distinzione se siano proferite da giudizii penali ordinarii, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto nel codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio o in contumacia, ec-*

*attuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei tribunali o dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;*

2.<sup>o</sup> *Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali sia stato pronunziato il provvedimento accennato nell'articolo 604 del codice di procedura penale;*

3.<sup>o</sup> *I provvedimenti contro minori e sordo-muti che hanno commesso senza discernimento un delitto;*

4.<sup>o</sup> *I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;*

5.<sup>o</sup> *I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.*

*I certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità (1).*

#### Art. 2.

*È istituito nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti un Casellario centrale, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo precedente, che si riferiscono a persone straniere o di origine sconosciuta.*

#### Art. 3.

*È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli, per la esecuzione del presente decreto.*

#### Art. 4.

*La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del Casellario giudiziale e del Casellario centrale,*

---

(1) Così modificato dal decreto 1.<sup>o</sup> dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

verrà sostenuta coi fondi per le spese d'ufficio rispettivamente dalle autorità giudiziarie e dal ministro di grazia e giustizia e de' culti.

Art. 5. — *Abrogato* (1).

Art. 6.

Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare (2).

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

*Registrato alla Corte dei conti*  
Addì 19 dicembre 1865  
Reg. Atti del Governo a c. 126

ATRES  
(Luogo del Sigillo)  
V. Il Guardasigilli  
CORTESE.

CORTESE.

(1) La modificazione dell'articolo 4 importa l'abrogazione di questo che era del seguente tenore:

« Per le disposizioni dell'art. 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il codice penale toscano del 20 giugno 1855, varranno le norme di ragguglio portate dall'art. 12 del regio decreto 30 novembre decorso, n. 2607 ».

(2) Si tengano presenti gli articoli 34 e 35 del decreto 1 dicembre 1859, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale del seguente tenore:

« Art. 34. — I cartellini relativi alle condanne per contravvenzione devono essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta.

« Art. 35. — Il procuratore del Re, d'ufficio o sopra istanza di chi vi abbia interesse, provvede all'eliminazione dei cartellini del casellario relativi a sentenze od ordinanze pronunziate per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato.

« Ove il procuratore del Re non ordini l'eliminazione del cartellino, chi ne abbia fatto istanza può rivolgersi alle Autorità indicate nell'articolo 604 del codice di procedura penale, le quali provvedono nel modo ivi stabilito ».

## CASELLARIO GIUDIZIALE

## REGOLAMENTO

*per l'esecuzione del Reale Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644,  
sulla istituzione del Casellario giudiziale*

## Art. 1.

Il casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello n. 1, sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

1. Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

2. Il nome del padre, ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

3. Il giorno, mese ed anno di nascita;

4. Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;

5. Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

6. Il luogo dell'ultimo domicilio;

7. La professione;

8. I connotati e segni principali della persona;

9. L'estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'autorità che l'ha profferita, la data di essa e il numero del registro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra, verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.

## Art. 2.

I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30, ed in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, ed anche da una sillaba iniziale all'altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti la indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

## Art. 3.

Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal cancelliere del tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia delle operazioni inerenti al casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato.

## Art. 4.

Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all'uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo, e ne fanno ordinariamente uso.

## Art. 5.

Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le veri-

ficazioni a tal uopo instituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel tribunale *penale* (1) del circondario in cui da una delle autorità designate nell'articolo 1 del regio decreto 1° dicembre 1865, n. 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel tribunale *penale* (1) nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato, e il terzo per l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo.

#### Art. 6.

Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all'estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.

#### Art. 7.

Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri, ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di grazia e giustizia, che la comunicherà al Governo estero secondo le convenzioni esistenti.

#### Art. 8.

In relazione al disposto dagli articoli 5, 6 e 7 il casellario centrale è diviso in due sezioni l'una per gli individui *stranieri*, e l'altra per quelli *d'origine sconosciuta*.

#### Art. 9.

I trovatelli si ritengono nati, sino a prova contraria, nel comune in cui furono trovati, od in cui esiste l'ospite-

---

(1) Vedi articolo 26 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

zio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel casellario.

#### Art. 10.

Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell'articolo 1 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, è divenuta irrevocabile.

L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al cancelliere dell'autorità che ha proferita la decisione.

Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati appartiene al cancelliere che ha fatto sulla sentenza l'annotazione prescritta dal codice di procedura penale, e pei decreti di amnistia e d'indulto al cancelliere della corte che ha pronunziato la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne.

#### Art. 11.

Se la sentenza o decisione concerne più persone, si dee formare di ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però pur cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita.

Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla cancelleria un diritto di centesimi 50 a carico delle persone che vi sono contemplate.

#### Art. 12.

Redatto il cartellino secondo il modello n. 1 mediante la ispezione degli atti e dei documenti, il cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione, indi appone sul cartellino la data *Dalla cancelleria del . . . . . in . . . . . addi . . . . .* ed il cenno *Per estratto conforme* colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l'anno in cui fu proferita la decisione, e se trattasi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola *Re-*

*cidivo*. Presenta quindi il cartellino al pubblico ministero presso l'autorità a cui è addetto, od al pretore.

Art. 13.

Il pubblico ministero o il pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al procuratore del Re del tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all'ufficio del casellario centrale.

Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente regolamento, si fa uso della nota a stamperia, modello n. 2, la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.

Art. 14.

Pervenuto il cartellino al procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *prontuario cronologico*, formato come nel modello n. 3, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al cancelliere del tribunale per la definitiva collocazione nel casellario.

Art. 15.

Il cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *repertorio alfabetico di controlleria* riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell'autorità che ha proferita la decisione, e la data e numero di essa; il tutto come dal modello n. 4, fatte le debite ricerche per riempire, occorrendo, le colonne 2 e 3.

Ciò eseguito colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico, e trattandosi di recidivo lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel repertorio. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello n. 5, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate

e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il n. 1.

#### Art. 16.

Le disposizioni degli articoli 14 e 15 valgono anche per il funzionario incaricato della tenuta del casellario centrale nel Ministero di grazia e giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.

#### Art. 17.

Importando ad una pubblica autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è nato. Ove non sorgano eccezioni, il procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al cancelliere del tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel casellario, col sussidio del repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello n. 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del repertorio. In forma di avvertenza è tenuto d'indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto all'articolo 20, se e quale autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona.

I giudici istruttori addetti al medesimo tribunale possono rivolgersi direttamente al cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre autorità o da altri giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazioni per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscere il risultato e valersene per ogni effetto di legge.

Ogni volta che verranno levati i cartellini dal casellario per stendere i certificati, s'inserirà al loro posto un segno sporgente.

La spedizione di certificati dev'essere fatta colla mag-

gior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.

#### Art. 18.

Anche i privati possono ottenere per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev'essere fatta al procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio giurisdizionale è nata la persona, al nome della quale deve essere steso il certificato; e sulla medesima si procede giusta l'articolo 17. La domanda dev'essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio bianco parimente da bollo per il certificato.

#### Art. 19.

Nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 le domande di certificati interessanti le autorità pubbliche, giusta l'articolo 17, si faranno direttamente all'*ufficio del casellario centrale* presso il Ministero di grazia e giustizia. Le domande dei privati all'incontro di cui tratta l'articolo 18, si presenteranno parimente motivate al procuratore del Re competente per il domicilio dell'istante. Il procuratore del Re trovandole ammissibili, le trasmette al detto ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.

#### Art. 20.

Tanto dai cancellieri dei tribunali, quanto dal funzionario incaricato pel casellario centrale si tiene un registro dei certificati spediti a richiesta, sia d'ufficio che di parte, formato come nel modello n. 7.

#### Art. 21.

Allorchè nella redazione dei cartellini o certificati od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel casellario ma con nome diverso, si ese-

guiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome primitivo.

#### Art. 22.

I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i direttori degli stabilimenti penali e delle case di pena sono tenuti di notificare al procuratore del Re competente pel luogo di nascita, od all'ufficio del casellario centrale, a norma dei casi, la morte d'individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse dei condannati, all'oggetto che la loro riputazione non resti macchiata per la esistenza di cartellini nel casellario, al nome d'individui congiunti, possono chiederne la distruzione notificando e comprovando la morte di essi.

Nel repertorio di controlleria però i nomi dei defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto*, col *visto* del procuratore del Re.

#### Art. 23.

Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell'articolo 604 del codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo.

A questo effetto i cancellieri delle corti e dei tribunali eseguiscano nei casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente regolamento.

#### Art. 24.

Il procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del casellario, valendosi del prontuario cronologico e del repertorio di controlleria, col sussidio dei quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto.

Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro indicato nell'articolo 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l'ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al procuratore generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al casellario centrale provvede direttamente il ministro guardasigilli, od un suo delegato.

#### Art. 25.

Verrà tosto intrapresa in tutti i tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini incominciando dal 1° gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti, ed escluse quelle in materia di polizia (1). Prima però di eseguire la redazione dei cartellini si premetterà, avuto riguardo all'età dei condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai sindaci ed ai parrochi giusta il modello n. 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente.

In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunto l'età di anni 70.

Per le altre autorità e decisioni indicate nell'articolo 1 del regio decreto 6 dicembre 1865, non si farà spoglio dei registri anteriori, e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel casellario solo a datare dal 1° gennaio 1866.

#### Art. 26.

La trasformazione dei registri in cartellini si farà per modo che le singole partite nominali risultanti dai registri siano trascritte sopra altrettanti cartellini, anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per

---

(1) Quest'articolo deve restare com'è.

quanto è possibile, il disposto dell'articolo 1 del presente regolamento, ed omessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino, s'indicherà il volume e foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redatti colle norme superiormente tracciate verranno dal procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni, colle norme stabilite nell'articolo 12, alle sedi a cui sono destinate.

Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza dei procuratori generali.

### *Disposizioni transitorie.*

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedì di specchietto o di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1° gennaio 1856. Lo stesso avrà luogo anche pel tempo posteriore fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti, e per il periodo indicato nell'articolo 25, le richieste e le spedizioni di certificati relativi alle imputazioni contemplate nel regio decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal presente regolamento: e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutto il Regno.

Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal regio decreto succitato.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

CORTESE.



## CARTELLINO PEL CASELLARIO.

Margine cent. 1.

|                                   |                          |                                    |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| Cognome, nome<br>e<br>soprannome. |                          | Anno                               |  |  |
|                                   |                          | Se recidivo                        |  |  |
|                                   |                          | N.° progr.°<br>al medesimo<br>nome |  |  |
| Nome del padre                    |                          | ESTRATTO DELLA DECISIONE           |  |  |
| Cognome e Nome<br>della madre     |                          |                                    |  |  |
| Data e luogo di nascita           | Anno                     |                                    |  |  |
|                                   | Mese                     |                                    |  |  |
|                                   | Giorno                   |                                    |  |  |
|                                   | Comune                   |                                    |  |  |
|                                   | Circondario<br>Provincia |                                    |  |  |
| Cognome e nome<br>del coniuge     |                          |                                    |  |  |
| Ultimo domicilio                  |                          |                                    |  |  |
| Professione                       |                          |                                    |  |  |
| CONNOTATI                         |                          |                                    |  |  |
| Statura                           |                          |                                    |  |  |
| Capelli                           |                          |                                    |  |  |
| Occhi                             |                          |                                    |  |  |
| Naso                              |                          |                                    |  |  |
| Colorito                          |                          |                                    |  |  |
| Segni particolari                 |                          |                                    |  |  |

Margine mill. 2.

Altezza cent. 24.

Margine cent. 1.

Larghezza cent. 17.

N.º

Addì

*Il sottoscritto trasmette per la collocazione nel Casellario  
a termini dell'articolo 12 del Regolamento 6 di-  
tembre 1865, N.º 2644, Cartellin  
al nome di*

Il

Al

in

---

*Ho ricevuto i dett**Cartellin*

Addì

Il

Al

in

Mod.º N.º 3 - Art. 14 del Regul.º

## PRONTUARIO CRONOLÓGICO.

| N.º progressivo | GIORNO<br>in cui<br>il Cartellino<br>è giunto | UFFICIO<br>che<br>lo ha trasmesso | COGNOME, NOME E PATERNITÀ<br>della persona a cui<br>il cartellino si riferisce | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                               |                                   |                                                                                |             |

## REPERTORIO DI CONTROLLERIA.

[illegible]

N.B. Questo repertorio è alfabetico; le pagine portano lingue di rilegatura colle sillabe iniziali.

*Cognome* {  
*Nome* {  
*Paternità* }

ELENCO DEI CARTELLINI CONTENUTI  
in ordine cronologico.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

## Tribunale Penale (1) in

## CERTIFICATO DI PENALITÀ

*Il sottoscritto richiede il Cancelliere del Tribunale, affinché stenda sul presente foglio il certificato di penalità al nome di*

*figlio di*  
*d'anni*

*di professione*  
*addì*

*nato a*

IL

## CERTIFICATO

*Il Cancelliere del Tribunale in* *attesta che*  
*eseguita le più diligenti ricerche nel Casellario giudiziale col*  
*sussidio del registro di controlleria risulta*

*addì*

IL CANCELLIERE

NB. Il presente certificato sarà di carta lievemente colorata.

(1) Vedi l'art. 26 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.



## RICERCA DI SOPRAVVIVENZA

Tribunale penale<sup>(1)</sup>

in

In relazione al disposto dell'art. 25 del Regolamento annesso al R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, sul *Casellario giudiziale*, il sottoscritto prega V. S. Ill. ma a voler sollecitamente informare, rimandando la presente, se

figli di  
e di  
nat a  
d'anni  
nell'anno  
condannat dal

che  
veniva

All' Ill.<sup>mo</sup> Sig.

alla pena di  
per reato di  
sia tuttora vivente.  
addì

IL

Il  
dichiara che l nominat

addì

IL

(1) Vedi l'art. 26 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.

# INDICE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| a) AL LETTORE . . . . .         | Pag. 5 |
| DECRETO D'APPROVAZIONE. . . . . | 7      |

## TITOLO PRELIMINARE.

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| CAPO I. Delle azioni nascenti dai reati . . . . . | » 9  |
| » II. Della competenza . . . . .                  | » 10 |

## Disposizione particolare.

|                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Della competenza e del procedimento per i reati imputabili ai giudici ed ai funzionari del ministero pubblico . . . . . | » 17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## LIBRO I.

### DELL'ISTRUZIONE PREPARATORIA.

|                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TITOLO I. Degli ufficiali del pubblico ministero e delle loro funzioni . . . . .                                                                                       | » 19  |
| CAPO I. Del procuratore generale presso la corte d'appello . . . . .                                                                                                   | » ivi |
| » II. Del procuratore del Re presso i tribunali . . . . .                                                                                                              | » 20  |
| TITOLO II. Della polizia giudiziaria e degli ufficiali che la esercitano . . . . .                                                                                     | » 24  |
| CAPO I. Delle guardie campestri e degli agenti di pubblica sicurezza . . . . .                                                                                         | » 25  |
| » II. Dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e bassi-ufficiali dei carabinieri reali, dei sindaci e di quelli che ne fanno le veci . . . . . | » 26  |
| » III. Dei pretori . . . . .                                                                                                                                           | » 29  |
| » IV. Del giudice istruttore . . . . .                                                                                                                                 | » 32  |
| » V. Degli atti d'istruzione . . . . .                                                                                                                                 | » ivi |
| Disposizioni generali . . . . .                                                                                                                                        | » ivi |
| SEZIONE I. Delle denunce, dei rapporti e delle dichiarazioni . . . . .                                                                                                 | » 36  |
| » II. Delle querele e controquerele . . . . .                                                                                                                          | » 38  |
| » III. Del modo di accertare il corpo del reato . . . . .                                                                                                              | » 41  |
| » IV. Delle visite domiciliari e delle perquisizioni . . . . .                                                                                                         | » 45  |
| » V. Delle perizie . . . . .                                                                                                                                           | » 48  |
| » VI. Dell'esame dei testimoni . . . . .                                                                                                                               | » 50  |
| § 1. Regole generali . . . . .                                                                                                                                         | » ivi |
| § 2. Del modo di citare i testimoni . . . . .                                                                                                                          | » ivi |
| § 3. Del modo di esaminare i testimoni . . . . .                                                                                                                       | » 53  |
| § 4. Dei testimoni renitenti, falsi o reticenti . . . . .                                                                                                              | » 54  |
| » VII. Dei mandati di comparizione e di cattura . . . . .                                                                                                              | » 55  |
| » VIII. Della conferma e della revocazione dei mandati di cattura . . . . .                                                                                            | » 62  |

|         |      |                                                                                                  |         |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SEZIONE | IX.  | Della libertà provvisoria                                                                        | Pag. 68 |
| »       | X.   | Degli interrogatori dell'imputato, delle riconoscizioni e dei confronti                          | » 78    |
|         | § 1. | Degli interrogatorii                                                                             | » ivi   |
|         | § 2. | Delle riconoscizioni e dei confronti                                                             | » 80    |
| »       | XI.  | Dell'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta | » 81    |

## LIBRO II.

## DEL GIUDIZIO.

## Disposizioni generali.

|        |      |                                                                                              |       |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAPO   | I.   | Della udienza                                                                                | » 89  |
| »      | II.  | Dell'ordine della discussione                                                                | » 92  |
| »      | III. | Dei testimoni e periti                                                                       | » 94  |
|        | § 1. | Della capacità dei testimoni e periti                                                        | » ivi |
|        | § 2. | Dei testimoni o periti non comparsi o renitenti, e del salvacondotto                         | » 96  |
|        | § 3. | Del giuramento dei testimoni e periti                                                        | » 99  |
|        | § 4. | Dell'esame dei testimoni o periti                                                            | » 100 |
|        | § 5. | Dei testimoni falsi o reticenti                                                              | » 102 |
| »      | IV.  | Dei verbali dei dibattimenti                                                                 | » 103 |
| »      | V.   | Della sentenza                                                                               | » 104 |
| TITOLO | I.   | Dei pretori                                                                                  | » 108 |
| CAPO   | I.   | Delle diverse specie di contravvenzioni e degli atti anteriori all'apertura del dibattimento | » ivi |
| »      | II.  | Del dibattimento e della sentenza                                                            | » 110 |
| »      | III. | Dell'appello dalle sentenze dei pretori                                                      | » 113 |
| TITOLO | II.  | Dei tribunali penali                                                                         | » 118 |
| CAPO   | I.   | Dei modi di portare le cause avanti i tribunali, e della citazione dell'imputato             | » ivi |
| »      | II.  | Dei dibattimenti e della sentenza                                                            | » 121 |
| »      | III. | Dell'appello dalle sentenze dei tribunali                                                    | » 124 |
| TITOLO | III. | Delle cause da sottoporsi alle corti d'assise                                                | » 129 |
| CAPO   | I.   | Dell'accusa                                                                                  | » ivi |
| »      | II.  | Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento avanti le corti d'assise             | » 139 |
| »      | III. | Funzioni del presidente                                                                      | » 145 |
| »      | IV.  | Funzioni del procuratore generale                                                            | » 146 |
| »      | V.   | Dei dibattimenti avanti le corti d'assise                                                    | » 147 |
| »      | VI.  | Della sentenza                                                                               | » 155 |
| »      | VII. | Della procedura e del giudizio in contumacia.                                                | » 159 |
|        | § 1. | Della citazione                                                                              | » ivi |
|        | § 2. | Del giudizio in contumacia                                                                   | » 161 |
|        | § 3. | Del modo e del tempo di purgare la contumacia                                                | » 163 |
|        | § 4. | Disposizioni comuni ai precedenti §§ 2° e 3°                                                 | » 165 |
| TITOLO | IV.  | Delle persone civilmente responsabili                                                        | » 166 |
| »      | V.   | Dei danni e delle spese                                                                      | » 168 |
| »      | VI.  | Dell'esecuzione delle sentenze                                                               | » 173 |
| »      | VII. | Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro                                         | » 177 |

# INDICE

295

|              |                                                          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| TITOLO VIII. | Della polizia delle udienze                              | Pag. 181 |
| » IX.        | Dei difensori                                            | » 185    |
| » X.         | Della cassazione e della revisione                       | » 187    |
| CAPO I.      | Dei casi nei quali si può ricorrere in cassazione        | » ivi    |
| § 1.         | Materie di competenza delle corti d'assise               | » ivi    |
| § 2.         | Materie di competenza del tribunale penale e del pretore | » 189    |
| § 3.         | Delle domande di cassazione                              | » 190    |
| » II.        | Della revisione                                          | » 203    |

## LIBRO III.

### DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

|                       |                                                                                                                                        |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TITOLO CAPO           | I. Delle falsità                                                                                                                       | Pag. 208 |
| »                     | I. Della falsità nelle scritture                                                                                                       | » ivi    |
| »                     | II. Della falsificazione di monete, di effetti pubblici, di sigilli dello Stato, di atti Sovrani, di punzoni o bolli del Regio Governo | » 210    |
| TITOLO II.            | Dell'iscrizione in falso ne' procedimenti penali                                                                                       | » 213    |
| » III.                | Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni                                                                                | » 214    |
| » IV.                 | Dei conflitti di giurisdizione                                                                                                         | » 216    |
| » V.                  | Del modo di procedere nei casi di ricusazione, o di rimessione delle cause da una ad altra corte, tribunale o giudice                  | » 219    |
| CAPO I.               | Della ricusazione                                                                                                                      | » ivi    |
| » II.                 | Della rimessione delle cause da una ad altra corte, da uno ad altro tribunale, pretore od istruttore                                   | » 224    |
| TITOLO VI.            | Dell'esecuzione delle sentenze di condanna alla pena del confino e del modo di procedere nei casi di trasgressione                     | » 226    |
| » VII.                | Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati                                                           | » 229    |
| » VIII.               | Del modo di procedere nel caso di distruzione o sottrazione delle carte di un processo o di un'ordinanza o sentenza                    | » 231    |
| » IX.                 | Del modo di procedere nei casi d'arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone                                          | » 232    |
| » X.                  | Del modo di procedere nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione Sovrana                                                            | » 233    |
| » XI.                 | Delle carceri e delle visite dei carcerati                                                                                             | » 234    |
| » XII.                | Delle grazie, delle amnistie e degli indulti                                                                                           | » 238    |
| » XIII.               | Della riabilitazione dei condannati                                                                                                    | » 241    |
| Disposizioni generali |                                                                                                                                        | » 243    |
| b) LEGGE SUI GIURATI  |                                                                                                                                        | » 247    |
| TITOLO I.             | Della formazione delle liste dei giurati                                                                                               | » ivi    |

|                                          |                                                                        |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| TITOLO                                   | II. Della composizione definitiva del Giuri                            | Pag. 262 |
|                                          | III. Disposizioni relative ai dibattimenti avanti<br>le Corti d'assise | » 267    |
| c) CASELLARIO GIUDIZIALE:                |                                                                        | » 271    |
| DECRETO                                  |                                                                        | » 274    |
| REGOLAMENTO per l'esecuzione del decreto |                                                                        | » 274    |

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

S

1564

M 900001061

## Pubblicazioni della Stamperia Reale

---

### RACCOLTA UFFICIALE delle Leggi e Decreti.

Annate arretrate, dal 1873 al  
1889, cadauna . . . . . L. 14. —  
Annata corrente . . . . . » 12. —

### COLLEZIONE CELERIFERA delle Leggi, Decreti, Circolari, ecc.

Annate arretrate, dal 1877 al  
1889, cadauna . . . . . L. 15. —  
Associazione all'annata in corso » 15. —

### BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero di Grazia e Giustizia.

Annate arretrate cadauna . . . L. 5. —  
Associazione all'annata corrente » 6.50

### Raccolta delle Circolari dal 1861 al 1884 del Ministero di Grazia e Giustizia.

Tre grossi volumi in-8° grande L. 12. —  
Il solo 3° volume (testè pubblicato) . . . . . » 5. —

# LEGGI FONDAMENTALI

---

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>STATUTO</b> del Regno . . . . .                                               | L. 0. 30 |
| <b>LEGGE</b> sulla stampa (1848) colle modificazioni 1852, 1858 e 1877 . . . . . | » 0. 50  |
| <b>LEGGE</b> elettorale politica . . . . .                                       | » 0. 60  |
| [Id. sullo scrutinio di lista . . . . .                                          | » 0. 30  |
| Id. sulle incompatibilità parlamentari . . . . .                                 | » 0. 20  |
| <b>LEGGE</b> sulle incompatibilità amministrative . . . . .                      | » 0. 20  |
| <b>LEGGE</b> e Regolamento sulla Corte dei conti . . . . .                       | » 0. 70  |

## MODULI

per Consigli ed Archivi Notarili, per Notari  
e per Conti giudiziari delle Tesorerie

**MODULI** prescritti dal nuovo Codice penale  
e dalla nuova Legge di P. S.

*I cataloghi si spediscono gratis a richiesta.*

# CODICI

## NUOVO CODICE PENALE.

- Edizione ufficiale in-4° con grandi margini . . . . . L. 5. —  
Edizione ufficiale in-8° . . . . . » 2. —

## Indice analitico di detto codice

- In-8° . . . . . » 1. —

## NUOVO CODICE PENALE.

- Edizione tascabile in-32° con indice analitico . . . . . » 1. —

## CODICE CIVILE.

- Edizione ufficiale in-8° . . . . . » 3. —

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

- Edizione ufficiale in-8° con modificazioni . . . . . » 3. 10

## CODICE DI PROCEDURA PENALE.

- Edizione ufficiale in-8° con modificazioni . . . . . » 2. 50

## CODICE DI COMMERCIO.

- Edizione ufficiale in-8° con modificazioni . . . . . » 2. —  
Edizione tascabile con Relazione. » 1. —

**CODICE DELLA MARINA MERCANTILE.**

Edizione ufficiale in-8° . . . » 1. 70

**CODICE PENALE MILITARE  
per l'esercito.**

Edizione ufficiale in-8° . . . » 2. —

**CODICE PENALE MILITARE  
marittimo.**

Edizione ufficiale in-8° . . . » 2. —

**REGOLAMENTO al Codice di  
commercio.**

Edizione ufficiale in-8° . . . » 0. 70

**REGOLAMENTO al Codice di  
marina mercantile.**

Edizione ufficiale in-8° . . . » 3. —

---

**DISPOSIZIONI  
PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE**

PER IL

REGNO D'ITALIA

**Edizione Ufficiale**

Prezzo Cent. 75 — Detto in ediz. tasc. Cent. 40.

## Leggi di recente pubblicazione

|                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>LEGGE e regolamento Comunale e Provinciale</b> . . . . . L.                                                    | 1. 40 |
| <b>LEGGE e Regolamento sulla Sanità pubblica</b> . . . . . »                                                      | 0. 50 |
| <b>LEGGE e Regolamento sulla Pubblica Sicurezza.</b> . . . . . »                                                  | 0. 40 |
| <b>TESTO UNICO delle Leggi sul Consiglio di Stato.</b> . . . . . »                                                | 0 20  |
| <b>LEGGE e Regolamento sulla perequazione fondiaria</b> . . . . . »                                               | 1. 40 |
| <b>LEGGE sulla revisione dei fabbricati</b> »                                                                     | 0. 20 |
| <b>LEGGE e Regolamento sul servizio postale</b> . . . . . »                                                       | 1. 20 |
| <b>NUOVO TESTO UNICO della Legge sul reclutamento dell'Esercito</b> . . . . . »                                   | 1 —   |
| <b>NUOVO TESTO UNICO delle Leggi sulla leva di mare.</b> . . . . . »                                              | 0. 60 |
| <b>LEGGE e Regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio dell'Esercito</b> . . . . . » | 0. 50 |
| <b>LEGGE e Regolamento sulle tasse di fabbricazione e vendita degli spiriti.</b> »                                | 1. 00 |
| <b>LEGGE sulla riforma penitenziaria.</b> »                                                                       | 0. 20 |
| <b>TARIFFA civile con le relative istruzioni - Vol. in-8°</b> . . . . . »                                         | 1. 50 |
| <b>TARIFFA penale con le relative istruzioni - Vol. in-8°.</b> . . . . . »                                        | 1. 50 |

# Lavori preparatori del Nuovo Codice Penale

NECESSARI AI MAGISTRATI

## **Relazione sul Codice penale.**

Vol. in-4° di pag. 184. . . L. **3. 00**

## **Relazione sulle disposizioni per l'attuazione del Codice penale.**

Vol. in-4° di pag. 100 . . . » **1. 50**

## **Progetto del Codice penale**

con le modificazioni proposte dalla sotto-Commissione, con quelle della Commissione di revisione e col testo definitivo (in 4 colonne, con gli articoli in corrispondenza, e con caratteri distinti per le modificazioni apportate). Volume in-4° di pag. 308 . . . » **2. 00**

## **Verbali della Commissione coordinatrice del Codice.**

Vol. in-4° di pag. 864 . . . » **8. 00**

**Verbali della Commissione  
coordinatrice delle dispo-  
sizioni.**

Vol. in-4° di pagine 200 . » **2. 00**

**Le disposizioni per l'attua-  
zione del Codice penale**

col progetto, le modificazioni pro-  
poste dalla Commissione di revi-  
sione e col testo definitivo del  
decreto 1° dicembre 1889 (in 4  
colonne, con gli articoli in corri-  
spondenza e con caratteri distinti  
per le modificazioni apportate).

Vol. in-4° di pagine 96 . » **1. 00**

**Tutte le sei opere L. 14.**

---

**COMMENTO  
DEL NUOVO CODICE PENALE**

dell' *Avv. F. CARRARA*

**Prezzo del volume di pag. 340, L. 3.**

*Dirigersi alla STAMPERIA REALE, Via della  
Stamperia N. 74 — Roma.*

# IL NUOVO CODICE PENALE

E LE DISPOSIZIONI

PER LA SUA ATTUAZIONE

*Confronti*

*Tavole di corrispondenza - Note illustrative*

DELL'AVV. VITO PORTO

*Direttore della Sinossi Giuridica*

Il libro è diviso in tre parti: 1° I codici abrogati e il nuovo - confronti; 2° Tavole di corrispondenza degli articoli del codice nuovo cogli articoli di ciascuno dei codici abrogati, e degli articoli di ciascuno dei codici abrogati cogli articoli del codice nuovo; 3° Le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale compendiosamente illustrate.

Costo dell'opera . . . . . L. 3.00

Costo della prima e seconda parte » 2.00

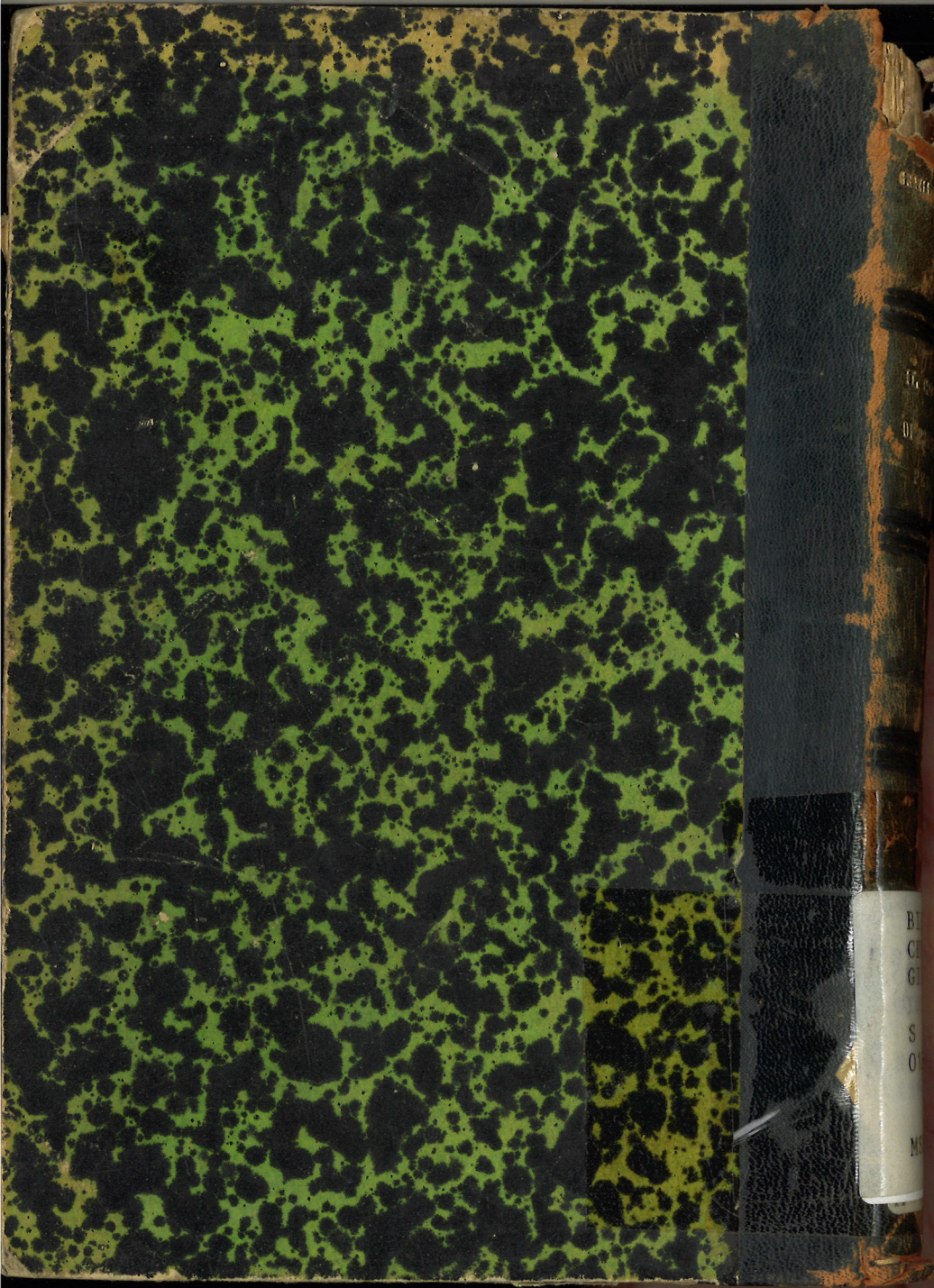
Costo della terza parte » 1.50

Dirigere le domande alla **STAMPERIA REALE** di Roma  
Via della Stamperia, N. 74

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

S  
1564

N 909401061



BI  
CH  
GI  
S  
O  
M